



Comune di Padova

REGOLAMENTO DEL MERCATO DELL'ANTIQUARIATO DEL COLLEZIONISMO E DELL'USATO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 20 luglio 2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Caratteristiche del mercato
- Art. 3 Merceologie ammesse
- Art. 4 Regole per gli operatori professionali
- Art. 5 Regole per gli hobbisti
- Art. 6 Commissione di mercato
- Art. 7 Sanzioni
- Art. 8 Sospensione e revoca del posteggio ed esclusioni dal mercato
- Art. 9 Decadenza
- Art.10 Assegnazione posteggi riservati agli hobbisti
- Art.11 Norme generali
- Art.12 Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del “Mercato dell’antiquariato e del collezionismo e dell’usato”, di seguito denominato “Mercato” istituito con deliberazione di Giunta Comunale n° 3105 del 9/7/87, confermato dal Piano per il commercio su aree pubbliche

Art. 2 Caratteristiche del mercato

1. Il Mercato si svolge in Prato della Valle ogni terza domenica del mese, con orari definiti dal Piano del Commercio su area pubblica
2. Il mercato si compone di posteggi riservati agli operatori professionali e posteggi riservati agli operatori non professionali (c.d. hobbisti) che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale, così come definiti dall’art. 9 della L.R. Veneto n. 10 del 06/04/2001.
3. Il numero dei posteggi viene definito dal vigente piano del commercio in area pubblica e la dislocazione dei posteggi corrisponde a quanto rappresentato dalla relativa planimetria approvata con apposito atto.

Art. 3 Merceologie ammesse

1. Gli operatori professionali e gli hobbisti possono porre in vendita le seguenti tipologie merceologiche
 - a) antiquariato e oggettistica antica: agli effetti del presente regolamento s’intendono oggetti di antiquariato quelli ritenuti antichi da almeno 50 anni, usati e non, di rigorosa qualità
 - b) oggetti da collezione quali, a titolo esemplificativo: filatelia, numismatica, libri, fumetti e stampe, cartoline e fotografie, dischi in vinile, c.d.;
 - c) cose vecchie e cose usate, con esclusione dell’abbigliamento generico (ad esempio: magliette, camicie, felpe, maglioni, jeans e abbigliamento intimo) e dei relativi accessori (cinture, scarpe, sciarpe). L’abbigliamento usato è ammesso solo per capi di pregio particolare e caratterizzazione specifica: quali capi spalla, costumi di carnevale usati, vestiti da cerimonia, completi. I capi devono essere posti in vendita previa sanificazione documentabile, da esibire agli organi di vigilanza in caso di controllo, e devono essere esposti negli appositi appendini in modo ordinato e razionale
2. E’ vietata la vendita di prodotti nuovi o non rientranti nelle merceologie sopra descritte. Sono altresì vietate esposizioni di merce alla rinfusa.
3. Non viene ammessa la partecipazione al mercato degli operatori professionali che pongono in vendita prodotti non conformi alle suindicate merceologie.
4. L’Amministrazione si riserva di mettere in atto controlli preventivi al fine di verificare la merceologia.

Art. 4 Regole per gli operatori professionali

1. Ai partecipanti al mercato si applica in quanto compatibile la disciplina prevista nel Regolamento del Commercio su area pubblica e le norme ivi richiamate, con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- nell'allestimento del banco il commerciante è tenuto ad esporre la merce in modo ordinato;
- il commerciante deve indicare con un cartello ben visibile (minimo cm 50x70) a quale tipologia merceologica tra quelle individuate nel precedente art. 3 appartengono gli oggetti posti in vendita.

2. I commercianti sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza in particolare in ordine della tenuta del registro dei beni; tale obbligo non si applica agli operatori professionali che vendano cose usate prive di valore o di valore esiguo: ai fini del presente articolo per valore esiguo s'intende il valore del bene inferiore a 250 euro.

3. L'organizzazione del mercato, per quanto non previsto dal presente regolamento ed in particolare per le modalità di accesso all'area, è stabilita da apposita ordinanza dirigenziale.

4. Gli ambulanti possono mantenere il mezzo all'interno del posteggio.

5. La copertura dei banchi è facoltativa.

Art. 5 Regole per gli hobbisti

1. Gli operatori non professionali possono porre in vendita beni rientranti nelle tipologie merceologiche individuate nel precedente articolo 3, il cui valore risulti inferiore ad € 250,00 al pezzo.

2. Le merci non possono essere appoggiate a terra.

3. La copertura è facoltativa, nel caso l'hobbista intenda allestirla è ammesso solo un gazebo bianco della misura di mt. 3x3

4. L'hobbista è tenuto ad esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino.

5. Ogni operatore deve altresì esporre un cartello (minimo cm. 50x70) con indicazione "MERCATO DEGLI HOBBISTI" e riportante il nome e cognome dell'operatore.

6. L'automezzo non è ammesso all'interno dell'area mercatale.

Art. 6 Commissione di Mercato

1. Al fine di verificare il corretto funzionamento dei mercati viene costituita un'apposita commissione composta da:

- Dirigente del settore Suap e Attività Produttive o suo delegato
- n. 2 Rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti
- n. 1 Esperto nelle merceologie del mercato;
- n. 1 Appartenente al Corpo di Polizia Municipale

2. La commissione svolge principalmente la funzione di verificare che le merci poste in vendita dagli operatori professionali titolari di posteggio o precari siano coerenti con quanto previsto al succitato art. 3.

3. La Commissione ha anche una funzione consultiva in ordine alle proposte di modifica/integrazione del presente Regolamento e del Provvedimento del Dirigente previsto all'art. 3 comma 3.

Art. 7 Sanzioni

1. La vendita di prodotti nuovi o comunque non rientranti nelle merceologie indicate nell'art. 3 comporterà per gli operatori professionali l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29/2 del D.Lgs. 114/98 e per gli operatori non professionali comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00.

2. Per le altre violazioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa di € 300 ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche.

3. Le violazioni di cui al presente articolo non sono ritenute sanabili ai sensi della normativa Regionale vigente

Art. 8 Sospensione e revoca del posteggio ed esclusioni dal mercato

1. L'assegnatario incorre nella sospensione della concessione del posteggio fino a due giornate di mercato, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nei seguenti casi:

a) reiterazione della violazione, due volte nel corso di 12 mesi a decorrere dalla prima, prevista dall'art. 3 del presente regolamento, accertata dagli organi di controllo;

b) mancato pagamento degli oneri, tributi e canoni dovuti e del rimborso per i servizi inerenti il mercato.

2. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo venga accertata tre volte nel corso di 12 mesi, l'assegnatario incorre nella revoca della concessione di posteggio.

3. Qualora la reiterazione della violazione (due volte nel corso di 12 mesi a decorrere dalla prima) prevista dall'art. 3 del presente regolamento, accertata dagli organi di controllo, sia commessa dall'operatore "precario", verrà preclusa allo stesso, con provvedimento del Dirigente del Settore Suap e Attività Economiche, la partecipazione al mercato per mesi sei.

4. In caso di reiterazione della violazione, così come descritta nei commi precedenti, il Dirigente del Settore Suap e Attività Economiche potrà altresì disporre la perdita del punteggio accumulato nella graduatoria degli operatori precari.

Art. 9 Decadenza

La mancata presenza a n.5 edizioni per anno solare, anche non consecutive, non giustificate da certificato medico, comporterà la decadenza dal posteggio

Art. 10 Assegnazione posteggi riservati agli hobbisti

1. Le domande di concessione del posteggio, per la singola giornata, devono essere presentate dagli hobbisti al Settore Commercio ed AA.EE. sull'apposita modulistica, nello spazio di tempo compreso tra i 30 gg e i 20 gg prima della data del mercato.
2. Il martedì della settimana antecedente il mercato si tiene presso il Settore Suap ed AA.EE., in seduta pubblica, il sorteggio delle domande regolarmente pervenute. L'ufficio competente entro il venerdì successivo al sorteggio pubblicherà nel sito di www.padovanet.it i risultati dell'estrazione.
3. Per gli ammessi, la mancata partecipazione al mercato non giustificata da certificazione medica pervenuta non oltre 7 giorni dalla data del mercato, comporta la non ammissione alle successive tre edizioni.
4. Qualora venga accertata la mancata corrispondenza dei prodotti in vendita alle tipologie merceologiche previste nel presente regolamento l'operatore viene escluso immediatamente dal mercato inoltre non verrà ammesso alle successive 3 edizioni.
5. La violazione delle ulteriori regole di cui al precedente art. 5, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7, comporta l'esclusione dal mercato per le successive 3 edizioni.
6. In ogni edizione, qualora pervenga la relativa domanda di partecipazione entro i 20 gg. antecedenti il mercato, un posteggio sarà riservato ad associazione/enti onlus.
7. L'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone Cosap è titolo concessorio pertanto gli hobbisti sprovvisti dell'attestazione del versamento non potranno partecipare al mercato anche se rientranti nel sorteggio di cui al comma 2.
8. Qualora ci fossero dei posteggi liberi per assenza degli assegnatari, i posteggi possono essere occupati in base all'ordine dell'elenco di cui al punto 2.

Art. 11 Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si demanda alla Legge del 31/3/98 n. 114, alla L.R. Veneto del 06/04/2001 n. 10 e alla Deliberazione di Giunta Regionale n.2956 del 9 Novembre 2001 nonché alle norme, per quanto compatibili, previste dal Piano per il commercio su aree pubbliche vigente e per gli eventuali aspetti organizzativi del mercato, ad apposita ordinanza dirigenziale.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della delibera consiliare che lo approva.